

TI_GERICHTE 52.2018.498 vom 26. September 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.498

FR: TI_GERICHTE 52.2018.498 du 26 septembre 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.498 del 26 settembre 2018

Regeste

Revoca di 12 mesi della licenza di condurre a seguito di un'infrazione grave (ebrietà)

Erwägungen

E. 16

c cpv. 1 lett. b LCStr), pure questa volta per avere circolato in stato di ebrietà qualificata (0.57 mg/l); che il fatto di essere nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) previste dal nuovo diritto; che ne deriva che il provvedimento di revoca di 12 mesi disposto dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale; che una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente si è macchiato (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr); che non è possibile scendere sotto il suddetto minimo legale neppure in presenza di una effettiva necessità professionale di condurre un veicolo (qui in ogni caso non comprovata, ritenuto peraltro che nulla impedisce al ricorrente, attualmente in cerca di lavoro, di utilizzare per gli spostamenti indispensabili allo svolgimento della sua attività i mezzi pubblici; cfr. STF 1C_442/2017 del 26 aprile 2018 c onsid. 3.4 e riferimenti); che le circostanze del singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2 ; S TF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii); che, s tante quanto precede, l'impugnativa deve essere d'acchito respinta, in quanto manifestamente infondata; che, dato l'esito, la tassa di giustizia - ridotta in considerazione della sua precaria situazione finanziaria (cfr. decisioni di concessione di prestazioni assistenziali, allegate al ricorso) - segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia, di fr. 400.-, è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.